

DELIBERAZIONE 5 AGOSTO 2025

382/2025/R/EEL

DETERMINAZIONI IN MERITO AGLI IMPIANTI ESSENZIALI PORTO EMPEDOCLE E SULCIS

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1351^a riunione del 5 agosto 2025

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: decreto-legge 239/03);
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28 (di seguito: decreto-legge 14/22);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 208/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 208/11);
- la deliberazione dell'Autorità 6 ottobre 2020, 368/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 368/2020/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2021, 628/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 628/2021/R/eel);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 13 settembre 2022, 430/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 430/2022/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2022, 742/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 742/2022/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2023, 624/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 624/2023/R/eel);

- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE S.p.A. (di seguito anche: ENEL PRODUZIONE), del 25 maggio 2023, prot. Autorità 36058, del 26 maggio 2023 (di seguito: prima comunicazione Enel Produzione);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 10 ottobre 2023, prot. Autorità 63639, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Enel Produzione);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 10 ottobre 2023, prot. Autorità 63640, di pari data (di seguito: terza comunicazione Enel Produzione);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 24 novembre 2023, prot. Autorità 74661, di pari data (di seguito: quarta comunicazione Enel Produzione);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 28 novembre 2023, prot. Autorità 75325, del 29 novembre 2023 (di seguito: quinta comunicazione Enel Produzione);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 30 novembre 2023, prot. Autorità 75962, dell'1 dicembre 2023 (di seguito: sesta comunicazione Enel Produzione);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 15 dicembre 2023, prot. Autorità 78867, di pari data (di seguito: settima comunicazione Enel Produzione);
- la lettera della Direzione Mercati Energia dell'Autorità, del 16 giugno 2025, prot. Autorità 43060, di pari data (di seguito: lettera DIME);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 20 giugno 2025, prot. Autorità 44563, di pari data (di seguito: ottava comunicazione Enel Produzione);
- la lettera della Direzione Mercati Energia dell'Autorità, del 10 luglio 2025, prot. Autorità 49678, di pari data;
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 23 luglio 2025, prot. Autorità 52698, del 24 luglio 2025 (di seguito: nona comunicazione Enel Produzione).

CONSIDERATO CHE:

- il comma 63.1 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerarsi relativi alla deliberazione 111/06) prevede che Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) predisponga e pubblichi l'elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema (di seguito: elenco degli impianti essenziali);
- il comma 63.11 stabilisce che l'utente del dispacciamento di un impianto di produzione essenziale per la sicurezza possa richiedere all'Autorità l'ammissione alla reintegrazione dei costi di generazione per il periodo di validità dell'elenco di cui al precedente alinea;
- ai sensi del comma 63.13, l'Autorità determina con cadenza annuale un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione (di seguito: Corrispettivo) per ciascun impianto ammesso al regime di reintegrazione; detto Corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'impianto medesimo e i ricavi allo stesso riconducibili con riferimento al periodo rispetto al quale l'impianto è inserito nell'elenco degli impianti essenziali;

- con la deliberazione ARG/elt 208/11, l'impianto essenziale Porto Empedocle di ENEL PRODUZIONE è stato ammesso al regime di reintegrazione dei costi per un periodo pluriennale che include l'anno 2021;
- con le deliberazioni 368/2020/R/eel, 628/2021/R/eel, 742/2022/R/eel e 624/2023/R/eel, su istanza di ENEL PRODUZIONE, l'impianto essenziale Sulcis è stato ammesso al regime di reintegrazione dei costi rispettivamente per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- con la deliberazione 430/2022/R/eel, l'Autorità ha definito i criteri per la formulazione delle offerte sul mercato elettrico e per la remunerazione in relazione agli impianti coinvolti nel programma di massimizzazione di cui al decreto-legge 14/22 (di seguito: programma di massimizzazione);
- Terna ha pubblicato l'elenco degli impianti coinvolti nel programma di massimizzazione, indicando il giorno 19 settembre 2022 come data di decorrenza dell'applicazione di detto programma; tra gli impianti interessati essenziali indicati nel citato elenco è stato incluso l'impianto Sulcis;
- in data 31 marzo 2023, Terna ha reso pubblicamente nota la conclusione del primo programma di massimizzazione;
- nel maggio 2023 Terna ha comunicato il secondo programma di massimizzazione e l'elenco degli impianti di produzione interessati, includendo anche l'impianto Sulcis; il secondo programma di massimizzazione si è definitivamente concluso in data 30 settembre 2023;
- per quanto attiene agli impianti essenziali a regime di reintegrazione inclusi nel programma di massimizzazione, come l'impianto Sulcis, la deliberazione 430/2022/R/eel stabilisce che, nel periodo di massimizzazione, ai fini della formulazione delle offerte sul mercato elettrico e della determinazione del costo variabile riconosciuto e del Corrispettivo, si applichi quanto previsto in merito dalla deliberazione 111/06 per gli impianti ammessi al regime di reintegrazione, equiparando le quantità indicate da Terna per la massimizzazione dell'utilizzo a quantità per cui gli impianti sono considerati singolarmente essenziali per la sicurezza del sistema.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- nell'ambito del regime di reintegrazione *ex* deliberazione 111/06, il comma 65.2 prevede che:
 - a) Terna richieda all'utente del dispacciamento di presentare sul mercato del giorno prima (di seguito: MGP) e nelle sessioni d'asta del mercato infragiornaliero offerte di vendita a un prezzo pari al prezzo limite tecnico minimo, con riferimento a un'unità di produzione di un impianto ammesso alla reintegrazione dei costi nella disponibilità dell'utente medesimo, esclusivamente nei seguenti casi:

- per le quantità per cui l'impianto è considerato singolarmente essenziale per la sicurezza del sistema;
- in relazione ai periodi rilevanti in cui e per le quantità per cui l'impianto non è singolarmente essenziale, soltanto per quanto strettamente necessario a permettere la fattibilità tecnica del programma relativo ai periodi rilevanti in cui e alle quantità per cui l'impianto è considerato singolarmente essenziale;
- b) Terna riconosca un corrispettivo pari, in ciascun periodo rilevante, alla differenza, se positiva, tra il costo variabile riconosciuto e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel MGP nella zona in cui è localizzato l'impianto di produzione, nel caso di offerte di vendita sul MGP, e tra il costo variabile riconosciuto e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nelle sessioni d'asta del mercato infragiornaliero, nel caso di offerte di vendita nelle stesse;
- il comma 65.3 stabilisce che, nei casi diversi dalle prove obbligatorie e da quelli di cui al comma 65.2:
 - a) le offerte di vendita, con riferimento a ciascuna delle unità di produzione di un impianto ammesso alla reintegrazione dei costi, siano formulate nel MGP dall'utente del dispacciamento che dispone dell'impianto medesimo a un prezzo unitario non superiore al costo variabile riconosciuto;
 - b) dette offerte, qualora accettate, siano valorizzate, ai fini del riconoscimento del Corrispettivo:
 - al prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel MGP nella zona in cui è localizzato l'impianto di produzione (di seguito: prezzo zonale MGP) nei casi in cui detto prezzo sia non inferiore al costo variabile riconosciuto (di seguito: periodi profittevoli);
 - al costo variabile riconosciuto con riferimento ai periodi rilevanti nei quali il prezzo zonale MGP sia inferiore al suddetto costo variabile riconosciuto e per le quantità diverse da quelle di cui al successivo alinea;
 - con riferimento ai periodi rilevanti in cui il prezzo zonale MGP è inferiore al costo variabile riconosciuto e nei limiti delle quantità, diverse da quelle di cui al comma 65.2, strettamente necessarie a rendere il programma tecnicamente fattibile date le quantità accettate nei periodi profittevoli, a un valore pari al maggiore tra il prezzo zonale MGP e la differenza tra il costo variabile riconosciuto e il margine medio relativo alle quantità accettate nei periodi profittevoli;
- il comma 65.3.1 prevede che:
 - a) se un'unità di produzione di un impianto ammesso alla reintegrazione dei costi non è ritenuta indispensabile per la sicurezza del sistema per un intero giorno e, con riferimento a detta unità, non si verificano le fattispecie di cui al comma 65.2 in alcun periodo rilevante del medesimo giorno, nel giorno considerato l'utente del dispacciamento può, con riferimento all'insieme dei periodi rilevanti di detto giorno, evitare di presentare offerte di vendita sul MGP riguardanti l'unità considerata;

- b) per ciascun giorno in cui l'utente del dispacciamento esercita la facoltà di cui al precedente alinea, ai ricavi per la determinazione del Corrispettivo è sommato, se positivo, un importo la cui formula di calcolo è riportata nel medesimo comma 65.3.1;
- il comma 65.3.2 prevede che l'utente del dispacciamento possa presentare offerte sul mercato infragiornaliero che non sono richieste da Terna e che, qualora accettate, le stesse siano valorizzate, ai fini del riconoscimento del Corrispettivo:
 - a) ai sensi della lettera a) del medesimo comma, al minore tra il costo variabile riconosciuto e il prezzo zonale del mercato infragiornaliero in caso di offerta di acquisto;
 - b) ai sensi della lettera b) del citato comma, al maggiore tra il costo variabile riconosciuto e il prezzo zonale del mercato infragiornaliero in caso di offerta di vendita;
 - c) in deroga ai criteri di cui alle precedenti lettere a) e b), le quantità strettamente necessarie a permettere, in base ai parametri tipici della singola unità individuati da Terna, l'implementazione tecnica delle offerte accettate sul mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD) sono valorizzate secondo i criteri enunciati al comma 65.2.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- relativamente all'impianto Sulcis, ENEL PRODUZIONE, con la seconda, quarta e quinta comunicazione omonima, ha richiesto che, qualora intercorrano meno di 24 ore tra l'ultima e la prima ora di due programmi giornalieri consecutivi comprendenti periodi caratterizzati da programmi strettamente necessari a rendere fattibili i programmi non richiesti da Terna in esito ai mercati, tutte le quantità corrispondenti alle operazioni di vendita e acquisto effettuate sul mercato infragiornaliero necessarie a garantire, in coerenza con i parametri tecnici tipici, la fattibilità tecnica di tutti i programmi successivi alla chiusura del MGP siano escluse, ai fini del calcolo del Corrispettivo per gli anni 2022, 2023 e 2024, dalla fattispecie da considerare per la definizione dei ricavi figurativi di cui al comma 65.3.2 (di seguito: istanze sul comma 65.3.2); in questo modo, detto comma non verrebbe applicato alle quantità strettamente necessarie a rendere fattibili i programmi non essenziali in esito ai mercati, come attualmente previsto per i programmi essenziali e per i programmi strettamente necessari a rendere fattibili i programmi essenziali;
- a supporto delle istanze sul comma 65.3.2, ENEL PRODUZIONE ha fornito le motivazioni di seguito riassunte:
 - la modalità di offerta adottata (offerta di tutta la capacità ad un prezzo pari al costo variabile riconosciuto), unitamente agli esiti del MGP, hanno determinato casistiche in cui i programmi di immissione post-MGP sono risultati non fattibili in quanto non coerenti con i parametri tecnici tipici dell'impianto, costringendo a operare sul mercato infragiornaliero per correggere detti programmi e garantire le condizioni di fattibilità;

- le operazioni di aggiustamento sul mercato infragiornaliero sono dipese esclusivamente da ragioni di natura tecnica e non da scelte di tipo commerciale poste in essere arbitrariamente dall'utente;
- la richiesta è considerata dall'utente condizione necessaria per garantire un esercizio in sicurezza dell'impianto, evitando anche, in questo modo, di gravare lo stesso utente di costi ultronei rispetto a quelli dovuti;
- con la prima, terza, sesta e settima comunicazione omonima, ha richiesto che una parte dei ricavi figurativi di cui al comma 65.3.2, lettera a), dovuti alla differenza di segno positivo tra il prezzo di riacquisto nel mercato infragiornaliero e il costo variabile riconosciuto, non venga considerata ai fini del calcolo dei Corrispettivi dell'impianto Porto Empedocle per l'anno 2021 e dell'impianto Sulcis per gli anni 2021, 2022 e 2024 (di seguito: istanze sul comma 65.3.2, lettera a));
- ENEL PRODUZIONE ha spiegato le ragioni delle istanze sul comma 65.3.2, lettera a), nei termini di seguito sintetizzati:
 - i ricavi figurativi oggetto dell'istanza sono dovuti a indisponibilità degli impianti o parti di essi emerse dopo la chiusura del MGP e sono, pertanto, ascrivibili a cause di natura tecnica, imprevedibili nella frequenza e nella dimensione quantitativa, e non a scelte di natura commerciale poste in essere arbitrariamente dall'utente; l'entità di detti ricavi figurativi deriva anche dalla modalità di offerta della capacità e dall'incremento dei prezzi di riacquisto sul mercato infragiornaliero registrato durante le fasi di maggiore tensione dei mercati;
 - la capacità non più realmente disponibile è riacquistata sul mercato infragiornaliero anche al fine di evitare sbilanciamenti che gravino sul sistema;
 - nel caso dell'impianto Sulcis, i fuori servizio e la loro imprevedibilità sono stati influenzati dall'incremento del fattore di carico nelle ore di disponibilità dell'impianto, dai limiti emissivi più restrittivi entrati in vigore nell'agosto 2021 e dalle diverse qualità di carbone approvvigionato per effetto dell'embargo delle merci provenienti dalla Russia;
- con riferimento all'anno 2024, l'utente si è reso disponibile a presentare a Terna un rapporto sulle casistiche (ore e quantità interessate e la relativa valorizzazione economica) sottese alla parte dei ricavi figurativi *ex* comma 65.3.2, lettera a), che non dovrebbe essere considerata nel calcolo del Corrispettivo relativo all'impianto Sulcis.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del d.P.R. 244/01, con la lettera DIME, sono state trasmesse a ENEL PRODUZIONE le risultanze istruttorie relative alle istanze sul comma 65.3.2 e sul comma 65.3.2, lettera a);
- nello specifico, con la citata lettera è stata anticipata a ENEL PRODUZIONE l'intenzione di proporre al Collegio dell'Autorità il rigetto delle istanze sul comma 65.3.2 e sul comma 65.3.2, lettera a), per i seguenti motivi:
 - il comma 65.3.2 era noto all'utente quando ha scelto di presentare le istanze di ammissione al regime di reintegrazione dell'impianto Porto Empedocle per l'anno

2021 e dell'impianto Sulcis per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 (di seguito: punto 9, lettera a), delle risultanze istruttorie);

- le citate istanze di ammissione per gli anni 2021, 2022 e 2023 non contengono alcuna condizione specifica rispetto al comma 65.3.2, né alcuna precisazione circa la volontà di trasferire – parzialmente o integralmente – sul sistema elettrico il rischio relativo all'entità dei ricavi connessi (di seguito: punto 9, lettera b), delle risultanze istruttorie);
- nell'istanza di ammissione dell'impianto Sulcis alla reintegrazione dei costi per l'anno 2024, di cui alla sesta comunicazione Enel Produzione, come integrata dalla settima comunicazione Enel Produzione, l'utente ha richiamato le istanze sul comma 65.3.2, lettera a), e le ragioni sottostanti, specificando, tuttavia, che l'accoglimento delle soluzioni indicate per affrontare la problematica relativa ai ricavi figurativi *ex* comma 65.3.2, lettera a), non costituisce una condizione vincolante ai fini dell'istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi (di seguito: punto 9, lettera c), delle risultanze istruttorie);
- la disciplina sulla reintegrazione dei costi *ex* deliberazione 111/06 riconosce espressamente all'utente del dispacciamento interessato la facoltà di avanzare istanza per la modifica di valori standard di uno o più parametri rilevanti per la determinazione dei costi variabili riconosciuti (applicando un approccio *ex ante*, salvo su aspetti non prevedibili prima dell'inizio del periodo cui si riferisce il Corrispettivo), ma non contiene alcuna previsione specifica circa la possibilità di richiedere la modifica del metodo di calcolo dei ricavi *ex* comma 65.3.2 (di seguito: punto 9, lettera d), delle risultanze istruttorie);
- nell'ambito del regime di reintegrazione *ex* deliberazione 111/06, laddove Terna non richiede l'offerta dell'impianto, non è previsto l'obbligo di offrire tutta la capacità in tutti i periodi rilevanti (di seguito: punto 9, lettera e), delle risultanze istruttorie);
- si è inoltre addotta la seguente motivazione per il rigetto dell'istanza sul comma 65.3.2:
 - se, in aggiunta a quanto già previsto al comma 65.3.2 con riferimento all'implementazione tecnica delle offerte accettate sul MSD, le perdite derivanti da operazioni effettuate sul mercato infragiornaliero per rendere fattibili programmi non richiesti da Terna fossero incluse nel calcolo del Corrispettivo, si indebolirebbe l'incentivo per l'operatore a offrire l'impianto sul MGP in modo tale da limitare – per quanto possibile – gli oneri dovuti all'implementazione dei programmi e risulterebbero impropriamente trasferiti sul sistema elettrico i rischi connessi a detta attività (di seguito: punto 10 delle risultanze istruttorie);
- sono state esposte le seguenti ulteriori ragioni per il rigetto delle istanze sul comma 65.3.2, lettera a):
 - i riacquisti sul mercato infragiornaliero dovuti a fuori servizio degli impianti o parti di essi sono eventi che tipicamente sono caratterizzati da frequenza limitata, anche in considerazione del fatto che avvengono a fronte di fuori servizio successivi alla chiusura del MGP (di seguito: punto 11, lettera a), delle risultanze istruttorie);

- alla copertura forfetaria degli oneri di sbilanciamento è dedicata una specifica componente del costo variabile riconosciuto (di seguito: punto 11, lettera b), delle risultanze istruttorie);
- se le perdite derivanti da riacquisti sul mercato infragiornaliero dovuti a fuori servizio degli impianti o parti di essi fossero incluse nel calcolo del Corrispettivo si indebolirebbe l'incentivo a dichiarare tempestivamente i fuori servizio avvenuti prima della chiusura del MGP e a contenere – per quanto nelle possibilità dell'operatore - la frequenza dei fuori servizio successivi a detta chiusura (di seguito: punto 11, lettera c), delle risultanze istruttorie);
- con l'ottava comunicazione omonima, ENEL PRODUZIONE ha anche chiesto di poter rappresentare le proprie ragioni in sede di audizione davanti al Collegio dell'Autorità; detta audizione si è tenuta in data 22 luglio 2025;
- con la nona comunicazione omonima, coerentemente con quanto esposto in occasione della menzionata audizione, ENEL PRODUZIONE, oltre a richiamare le argomentazioni riportate nelle istanze sul comma 65.3.2 e sul comma 65.3.2, lettera a), ha presentato, rispetto alle motivazioni di rigetto esplicitate nella lettera DIME, le controdeduzioni di seguito descritte:
 - a) con riferimento al punto 9, lettere da a) a c), delle risultanze istruttorie, ENEL PRODUZIONE ha evidenziato che, in sede di ammissione alla reintegrazione dei costi, non risulta possibile stimare *ex ante* l'entità dei ricavi figurativi *ex* comma 65.3.2, essendo caratterizzati da elevato grado di aleatorietà e imprevedibilità, e che l'Autorità ha emanato nel tempo i propri provvedimenti di ammissione al regime di reintegrazione dei costi non richiedendo informazioni riferite a detti ricavi; inoltre, ENEL PRODUZIONE ha sottolineato che, nell'istanza di ammissione dell'impianto Sulcis alla reintegrazione dei costi per l'anno 2024, ha chiesto all'Autorità un'indicazione su come gestire la problematica dei ricavi figurativi *ex* comma 65.3.2, rappresentando due possibili opzioni, entrambe ritenute da ENEL PRODUZIONE legittime e alternative: 1) offrire sul MGP soltanto le quantità ritenute essenziali da Terna; 2) continuare ad offrire sempre tutta la capacità realmente disponibile sul MGP senza, tuttavia, dover sopportare i ricavi figurativi (di seguito: prima controdeduzione);
 - b) in relazione al punto 9, lettera d), delle risultanze istruttorie, ENEL PRODUZIONE ha segnalato che, ai sensi dei commi 65.3.6 e seguenti, nonché dei commi 77.51, lettera j), 77.56, lettera j), e 77.59, lettera j), l'utente del dispacciamento ha la facoltà di richiedere a Terna delle modifiche in merito ai parametri tipici di impianto valevoli anche per gli effetti del comma 65.3.2 (di seguito: seconda controdeduzione);
 - c) per quanto attiene al punto 9, lettera e), delle risultanze istruttorie, ENEL PRODUZIONE ha dichiarato che, attenendosi a un principio di buona condotta di mercato, offre sempre tutta la capacità disponibile relativa agli impianti essenziali nella propria titolarità a un prezzo pari al costo variabile riconosciuto e che, nell'ipotesi in cui avesse deciso di non offrire la capacità di Sulcis non oggetto di programmi vincolanti di Terna, ciò avrebbe comportato per il Sistema un effetto

ancor più rilevante rispetto a quello della mancata applicazione dei ricavi figurativi (di seguito: terza controdeduzione);

- d) per quanto concerne il punto 10 delle risultanze istruttorie, ENEL PRODUZIONE ha sostenuto che i ricavi figurativi non hanno alcun tipo di effetto sulle modalità di offerta adottate sul MGP (di seguito: quarta controdeduzione);
- e) con riferimento al punto 11, lettera a), delle risultanze istruttorie, ENEL PRODUZIONE ha posto l'accento sul fatto che l'Autorità dovrebbe accettare le istanze presentate in quanto trattasi di casistiche occasionali - legate a elementi esogeni non controllabili dall'operatore - che comunque comportano un impatto rilevante in termini economici (di seguito: quinta controdeduzione);
- f) in relazione al punto 11, lettera b), delle risultanze istruttorie, ENEL PRODUZIONE ha messo in evidenza che la previsione di una componente del costo variabile riconosciuto a copertura forfettaria dello sbilanciamento non costituisce un elemento che possa in qualche modo incidere sulla condotta assunta in sede di programmazione degli impianti di generazione (di seguito: sesta controdeduzione);
- g) per quanto attiene al punto 11, lettera c), delle risultanze istruttorie, ENEL PRODUZIONE ha sottolineato di dichiarare tempestivamente i fuori servizio di tutti i propri *asset*, inclusi quelli rientranti nel novero degli impianti essenziali per il sistema elettrico, ai sensi e per gli effetti di specifici obblighi normativi e regolatori, quali le previsioni REMIT e gli obblighi informativi prescritti dal Codice di rete di Terna riferiti alle caratteristiche tecniche e di disponibilità degli impianti, a prescindere dagli incentivi indotti dai ricavi figurativi *ex* comma 65.3.2; ENEL PRODUZIONE è altresì soggetta all'obbligo, desumibile dal concetto di "affidabilità operativa" prescritta dall'articolo 1-*quinqüies* del decreto-legge 239/03, di limitare al minimo (idealmente fino ad annullarle) le indisponibilità delle proprie centrali, ivi comprese quelle sottoposte al regime di essenzialità (di seguito: settima controdeduzione).

RITENUTO OPPORTUNO:

- rigettare le istanze sul comma 65.3.2 e sul comma 65.3.2, lettera a), confermando le motivazioni già espresse nelle risultanze istruttorie di cui alla lettera DIME, integrate con le precisazioni di seguito elencate, volte a tener conto delle controdeduzioni presentate da ENEL PRODUZIONE con la nona comunicazione omonima:
 - a) relativamente alla prima controdeduzione, si confermano le motivazioni al punto 9, lettere a), b) e c) delle risultanze istruttorie, specificando quanto segue:
 - la mancata stima dei ricavi figurativi in sede di presentazione dell'istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi non pregiudica l'applicazione del comma 65.3.2;
 - l'individuazione della migliore strategia di offerta volta a gestire il rischio connesso alla fattibilità dei programmi spetta all'utente del dispacciamento titolare dell'impianto essenziale;

- limitarsi ad applicare soltanto una delle modalità di offerta indicate da ENEL PRODUZIONE non rappresenta necessariamente la migliore strategia di un operatore razionale di tipo *price taker* che opera in un contesto di mercato concorrenziale e che persegue l'obiettivo di massimizzare i propri profitti;
- b) per quanto concerne la seconda controdeduzione, si conferma la motivazione di cui al punto 9, lettera d), delle risultanze istruttorie, sottolineando che la possibilità di presentare istanze con riferimento ai parametri tipici di un impianto non implica che possa essere richiesta la disapplicazione del comma 65.3.2;
- c) con riferimento alla terza controdeduzione, si conferma la motivazione di cui al punto 9, lettera e), delle risultanze istruttorie, precisando che, nell'ambito del regime di reintegrazione *ex* deliberazione 111/06, al di fuori delle fattispecie di cui al comma 65.2, non è previsto l'obbligo di offrire tutta la capacità in tutti i periodi rilevanti a un prezzo pari al costo variabile riconosciuto (cfr. articoli 65.3 e 65.3.1), al fine di consentire agli operatori di comportarsi come soggetti razionali di tipo *price taker* che operano in un contesto di mercato concorrenziale e che si prefiggono l'obiettivo di massimizzare i propri profitti, ottimizzando le rispettive strategie di programmazione; quanto rappresentato nelle risultanze istruttorie, pertanto, non costituisce in alcun modo un'indicazione o un suggerimento a non offrire la propria capacità al di fuori delle fattispecie di cui al comma 65.2;
- d) in relazione alla quarta e alla quinta controdeduzione, si confermano le motivazioni di cui rispettivamente al punto 10 e al punto 11, lettera a), delle risultanze istruttorie, dato che le citate controdeduzioni non forniscono elementi aggiuntivi rispetto alle argomentazioni già riportate nelle istanze sul comma 65.3.2 e sul comma 65.3.2, lettera a);
- e) per quanto attiene alla sesta controdeduzione, si conferma la motivazione di cui al punto 11, lettera b), delle risultanze istruttorie, specificando che l'utente del dispacciamento titolare di un impianto essenziale beneficia della componente del costo variabile riconosciuto a copertura forfetaria degli oneri di sbilanciamento anche nel caso in cui, a seguito di fuori servizio dell'impianto, il medesimo utente, mediante i riacquisti sul mercato infragiornaliero, eviti lo sbilanciamento e gli oneri connessi;
- f) rispetto alla settima controdeduzione, si conferma la motivazione di cui al punto 11, lettera c), delle risultanze istruttorie, evidenziando che i ricavi figurativi di cui al comma 65.3.2 svolgono una funzione complementare rispetto agli obblighi richiamati da ENEL PRODUZIONE; diversamente dai citati obblighi, infatti, il comma 65.3.2 incentiva a dichiarare tempestivamente i fuori servizio avvenuti prima della chiusura del MGP e a contenere la frequenza dei fuori servizio successivi a detta chiusura, associando ai comportamenti diversi da quelli virtuosi un effetto economico che prescinde da verifiche a posteriori sulle condotte e dalle difficoltà in cui dette verifiche possono incorrere a causa di eventuali asimmetrie informative

DELIBERA

1. di adottare le determinazioni descritte in premessa con riferimento alle istanze sul comma 65.3.2, di cui alla seconda, quarta e quinta comunicazione Enel Produzione, e alle istanze sul comma 65.3.2, lettera a), di cui alla prima, terza, sesta e settima comunicazione Enel Produzione;
2. di trasmettere il presente provvedimento a Terna S.p.A. e a ENEL PRODUZIONE S.p.A.;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

5 agosto 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini